

# **LINEE GUIDA**

## **PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI**

---

aggiornato al 25 settembre 2023

# **Arbitrato**

Il comma 1 dell'art. 412 Codice di procedura civile, sostituito dalla legge 183/2010 prevede che: *“In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.”*

Le parti, quindi, possono affidare la risoluzione della lite alla stessa Commissione che riceverà il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

La Commissione svolge, quindi, funzioni di Camera Arbitrale, ai sensi dell'art. 808 ter cod. proc. civ., delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e all'art. 63, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165.

La Camera arbitrale è composta da tre membri:

- due arbitri scelti o nominati dalle parti tra gli iscritti all'elenco predisposto dal Consiglio provinciale dell'Ordine;
- un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dai suddetti arbitri di parte; in caso di mancato accordo sarà nominato dal Presidente della Commissione tra i soggetti di cui al suddetto elenco.

Il mandato, conferito alla Commissione, deve essere accettato dai membri che andranno a costituire la camera arbitrale; tale accettazione non può essere tacita, ma conferita per iscritto. Nel caso di mancata accettazione il Collegio arbitrale non si forma ed il procedimento arbitrale non ha inizio.

Si presume l'onerosità dell'iter arbitrale, a carico delle parti.

Nel conferire il mandato ai componenti la Commissione per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare due elementi fondamentali, ai sensi del comma 2

dell'art.412 c.p.c.:

- il termine per l'emanazione del lodo, che non può, comunque, superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato (qualora venisse superato detto termine, l'incarico deve intendersi revocato);
- le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il Collegio arbitrale dovrà raccogliere - nel termine massimo dei 60 gg. sopra citati - le prove testimoniali e tutta la documentazione prodotta dalle parti, atte a formare un procedimento che possa delineare un'opinione più chiara possibile della controversia. Durante il procedimento possono tenersi più udienze, sempre nel rispetto del termine più volte citato.

Raggiunto il lodo contrattuale, questo può essere deciso a maggioranza o all'unanimità e sarà sottoscritto ed autenticato dagli arbitri. Detto lodo ha forza di legge tra le parti, come previsto dall'art. 1372 c.c. relativamente all'efficacia del contratto, e non potrà essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Inoltre, non potrà produrre effetti rispetto a terzi e si potrà far valere il quarto comma dell'art. 2113 c.c. relativamente alle rinunzie e transazioni.

Il lodo è impugnabile ed eventualmente annullabile per i motivi previsti dall'art.808-ter Codice di procedura civile, ovvero:

- a. se la convenzione con la quale è stato dato il mandato agli arbitri è invalida o gli arbitri sono andati oltre i limiti del mandato e la relativa eccezione sia stata sollevata nel corso del procedimento arbitrale;
- b. se gli arbitri non sono stati nominati nelle forme e nei modi stabiliti nella convenzione arbitrale;
- c. se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere arbitro per incapacità totale o parziale ad agire;
- d. se gli arbitri non si sono attenuti alle eventuali regole apposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
- e. se, nel procedimento arbitrale, non è stato osservato il principio del contraddittorio.

Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno, comunque, dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede dell'arbitrato.